

COMUNE DI BORORE
Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO
PER L'ASSISTENZA SOCIALE

Il presente regolamento:

E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27 febbraio 1986 con atto n. 22

E' stato approvato dal CO.RE.CO. in data 13.05.1986, decisione n. 1144/3

Il presente regolamento, dopo la suddetta approvazione, è stato pubblicato all'Albo pretorio.

Non essendo pervenuto alcun rilievo il presente regolamento è esecutivo a tutti gli effetti:

Borore,

IL SEGRETARIO COMUNALE

P R E M E S S A

In attuazione delle norme costituzionali concernenti l'assistenza sociale e allo scopo di assicurare a tutti i cittadini l'effettivo diritto al pieno e libero sviluppo della loro personalità, rimuovendone le cause ostative (art. 38), il Comune organizza, nel quadro della sicurezza sociale, idonei servizi sociali ed eroga adeguati interventi di carattere economico.

Il Comune, nell'ambito dei servizi sociali, basa il suo intervento su alcuni obiettivi di fondo che qui di seguito si enunciano:

- a) evitare di considerare i servizi sociali come risposta frammentaria e meramente assistenziale a bisogni individuali e di categoria, per disciplinarli, invece, come infrastrutture della promozione umana e sociale, legate strettamente alla partecipazione dei cittadini;
- b) integrare strettamente i servizi sociali con quelli sanitari, culturali e del tempo libero.

TITOLO I

Art.1

Finalità

A tal fine l'Amministrazione Comunale intende:

- attuare interventi capaci di assicurare condizioni di vita dignitose in qualunque fase o momento dell'esistenza;
- garantire servizi atti a prevenire, rimuovere, superare situazioni di abbandono, disagio, emarginazione;
- favorire il mantenimento e il reinserimento dell'individuo nel suo normale ambiente di vita, nel proprio nucleo familiare o in altro ritenuto idoneo.
- promuovere interventi tendenti a valorizzare le capacità potenziali di ogni individuo, perché si esprima in forme sociali utili alla comunità.

Art. 2

Destinatari

Tutti i servizi, le prestazioni, gli interventi, realizzati dall'Amministrazione Comunale saranno diretti ai cittadini residenti a Borore secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 3

Tipi di intervento

Tutte le finalità di cui all'art. 1, trovano realizzazione secondo le seguenti modalità:

- 1) interventi a sostegno di singoli individui, famiglie, gruppi e comunità:
 - a) prestazioni economiche
 - b) assistenza domiciliare
 - c) attività sociali collegate alle competenze dell'Autorità Giudiziaria Minorile con riferimento a quelle del Giudice Tutelare del Tribunale dei Minori e della struttura operante nel settore del diritto di famiglia;
- 2) interventi tendenti ad assicurare un ambiente di vita sano e creativo:
 - a) affidamento etero-familiare
 - b) ricovero in istituti a gestione pubblica o privata.
- 3) interventi integrativi all'ambiente familiare:
 - a) attività ricreative e culturali
 - b) soggiorni e vacanze
 - c) servizi integrativi ulteriori.

Art. 4

(Interventi integrativi all'art. 3, punto 1, lett. a):

Prestazioni economiche

Esse tenderanno ad integrare il reddito, sopperire alle necessità di singoli o nuclei familiari in particolari condizioni economiche ed assicurare condizioni di vita dignitose.

Art. 5

(Interventi integrativi all'art. 3, punto 1, lett. b)

Assistenza domiciliare

Tutti gli interventi di assistenza domiciliare saranno finalizzati a superare particolari condizioni di bisogno di singoli o nuclei familiari.

Essi saranno rivolti a:

- persone anziane;
- individui non autosufficienti.

Tale servizio verrà espletato da cooperative o società giovanili, costituite ai sensi della Legge regionale n. 28/1984 o da singoli individui idonei ad effettuare tali servizi, qualora nel Comune non operino cooperative o società giovanili.

Art. 6

(Interventi integrativi all'art. 3, punto 1, lettera c)

Interventi collegati alle competenze dell'Autorità Giudiziaria

Essi comprendono in particolare attività di:

- assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
- assistenza post-penitenziaria;
- interventi in favore dei minorenni soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e Minorile nell'ambito della competenza amministrativa e civile.

Art. 7

(Interventi relativi all'art. 3, punto 2, lettera a)

Affidamento etero-familiare

Gli interventi saranno disposti a favore di persone in grave stato di bisogno, bisognosi di assistenza con particolari situazioni familiari e di anziani privi di famiglia, nonché dei minori momentaneamente privi di assistenza dei genitori o di chi vi sia tenuto per legge.

Gli affidamenti saranno effettuati dando preferenza a famiglie o persone in condizioni di vita tali da garantire un agevole inserimento dell'individuo e un positivo sviluppo delle potenzialità del singolo.

L'affidatario godrà di un contributo economico determinato dalle esigenze e necessità dei soggetti affidati.

Art. 8

(Interventi relativi all'art. 3, punto 2, lettera b)

Ricovero in istituti a gestione pubblica o privata

Il ricovero o mantenimento di minori o adulti presso istituti assistenziali, verranno disposti dopo aver constatato l'impossibilità ad intervenire diversamente, limitatamente al tempo in cui permane tale impossibilità.

Art. 9

(Interventi relativi all'art. 3, punto 3, lettera a)

Attività ricreative e culturali

Il centro diurno, da realizzarsi, è destinato a fungere da luogo di incontro sociale e ricreativo per gli anziani residenti nel Comune.

La biblioteca comunale diverrà luogo di crescita culturale aperto alla realtà sociale e in contatto con le altre strutture analoghe.

Avranno luogo contatti, scambi, iniziative per promuovere condizioni di crescita culturale, umana e sociale.

Art. 10

(Interventi relativi all'art. 3, punto 3, lettera b)

Soggiorni e vacanze

Il Comune organizza soggiorni e vacanze per anziani bisognosi di recupero psico-fisico nonché nuovi contatti e rapporti sociali e per bambini di età dai 6 ai 12 anni.

Art. 11

(Interventi relativi all'art. 3, punto 3, lettera c)

Ulteriori servizi integrativi

Ulteriori servizi sociali integrativi verranno rivolti a:

- bambini frequentanti la scuola materna statale e comunale le cui famiglie versino in condizioni tali da impedire la loro compartecipazione alle spese del servizio;
- bambini frequentanti la scuola dell'obbligo con interventi volti a rimuovere ostacoli d'ordine economico-sociale e quelli derivanti da stati invalidanti e inabilitanti che possono determinare l'evasione dall'obbligo scolastico o renderne oneroso l'assolvimento e favorire l'inserimento dei figli di emigrati e dei bambini handicappati;
- ragazzi frequentanti le scuole secondarie superiori o artistiche mediante rimborso spese di viaggio e assegni di studio per favorire il completamento degli studi agli studenti meritevoli in condizioni di disagio economico.

TITOLO II

Art. 12

Modalità

Sulla base delle finalità e dei principi contenuti nel presente regolamento, l'Amministrazione Comunale stabilisce i criteri di organizzazione dei servizi, gli interventi di cui all'articolo 3 e il tipo di prestazioni.

Art. 13

Istituzione commissione consultiva

E' istituita nel Comune la Commissione Consultiva per i Servizi Sociali.

Art. 14

Compiti della Commissione

La Commissione promuove e coordina gli interventi comunali in rapporto alle normative statali e regionali.

La Commissione dovrà inoltre promuovere quanto necessario per l'analisi della situazione socio-economica del territorio e del particolare settore in riferimento al quale andrà a realizzarsi l'intervento, con particolare riguardo ai problemi sociali ed alle strutture, utilizzando gli strumenti tecnici della ricerca sociale e indagine diretta sul campo per conoscere l'entità dei bisogni, le cause che li hanno provocati, la funzionalità degli strumenti di intervento.

Uno dei particolari compiti della Commissione per i servizi sociali sarà quello di fornire all'Amministrazione Comunale gli elementi per la necessaria programmazione dei servizi sociali anche di altri servizi esistenti nel territorio.

Art. 15

Composizione della Commissione

La Commissione Consultiva è composta da:

- Sindaco o Assessore delegato, Presidente;
- due membri designati dal Consiglio Comunale, di cui uno della maggioranza ed uno della minoranza, non consiglieri comunali ma aventi i requisiti per esserlo;

- un membro designato dal Consiglio di Circolo delle scuole elementari;
- un membro designato dal Consiglio di Istituto della scuola media statale;
- il responsabile del settore igiene pubblica del Comune;
- un assistente sociale.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte da un funzionario del Comune designato dal Sindaco.

Al fine di favorire una larga partecipazione di tutte le componenti sociali al conseguimento degli scopi e delle finalità dei servizi sociali, alle riunioni della predetta Commissione potranno partecipare, previa richiesta scritta ed autorizzazione del Presidente, i rappresentanti degli organismi e forze sociali operanti nel territorio comunale e non espressamente richiamati nel presente articolo.

Art. 16

Funzioni proprie e competenze del Consiglio Comunale

Sulla base della relazione programmatica predisposta dalla Commissione Consultiva nonché dei principi, obiettivi, finalità e criteri di massima fissati dal presente Regolamento, il Consiglio Comunale è competente sia per i casi in cui l'entità dell'intervento assistenziale superi l'importo così come fissato dall'art. 30 del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, convertito con modificazioni nella Legge 7 luglio 1980, n. 299, sia per la sua durata (biennale) e tipologica particolare (ricoveri in istituti specializzati etc.).

Approva, inoltre, schemi di normativa, disciplinari e convenzioni con istituti, privati (operatori socio-sanitari-equipages multidisciplinari).

Assume funzioni di promozione, programmazione e ricerca, nonché funzioni di coordinamento, vigilanza e controllo.

Art. 17

Competenze della Giunta Municipale

La Giunta Municipale, quale organo esecutivo, gestisce tutta l'attività e gli interventi in materia di assistenza sociale, beneficenza pubblica e sicurezza sociale, in osservanza delle relative vigenti leggi statali e regionali e sulla base dei principi, criteri e metodi di cui al presente regolamento.

La Giunta Municipale, fatta eseguire la necessaria attività istruttoria ed esperiti gli opportuni accertamenti dispone l'intervento assistenziale ritenuto più idoneo, che può essere della più svariata tipologia e natura in via esemplificativa: sussidi, acquisti immediati di generi alimentari, di medicinali particolari e costosi, ricoveri urgenti, acquisti di indumenti, di protesi ed articoli sanitari, sgombrare case pericolanti, viaggi improvvisi per sopravvenuto accidente, trasporto ammalati o

defunti deceduti fuori Comune, accollo spese funerarie, etc., ed il più possibile personalizzato a fronte dell'evidenziato bisogno.

Art. 18

Competenze del Sindaco o Assessore delegato

Quando trattasi unicamente e/o prevalentemente di interventi di natura economica ed al fine di dare la possibilità di intervenire tempestivamente nei casi di estrema urgenza e necessità, il Sindaco o l'Assessore delegato è competente ad ordinare all'economista comunale di erogare la spesa richiesta. Ogni mese o alla prima seduta utile, il Sindaco o l'Assessore porta alla ratifica della Giunta i contributi e gli interventi, divenuta esecutiva la relativa deliberazione, viene disposta la reintegrazione del fondo economato.

Art. 19

D o m a n d a

Le domande di assistenza, indirizzate al Sindaco, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita del richiedente e di tutti i componenti il nucleo familiare;
- b) occupazione e condizioni del capo famiglia e dei singoli componenti compresi gli eventuali conviventi;
- c) redditi di qualsiasi specie di cui gli stessi componenti siano provvisti;
- d) eventuali contributi o sussidi corrisposti da altri enti.

Art. 20

I moduli verranno forniti dall'Amministrazione che si riserva di richiedere opportune certificazioni e provvederà alla predisposizione di tutti gli atti per la fase istruttoria da parte della Giunta Municipale

Art. 21

L'accoglimento della richiesta di sussidio, contributo o servizio, la durata, il periodo in cui avverrà la riscossione del sussidio o l'erogazione del servizio, verranno comunicati all'interessato per lettera.

Art. 22

Interventi economici

- 1) Interventi tendenti a riparare a periodi di disoccupazione mediante opera da realizzarsi con:
 - a) fondi del D.P.R. n. 348/1979 - Titolo 2°;
 - b) con altri fondi (esempio: cantiere di rimboschimento, cantiere archeologico, squadra antincendio per il periodo estivo);
 - c) eventuali lavori che il Comune predisporrà in economia diretta;
 - d) favorire il formarsi di società e cooperative giovanili;
 - e) favorire le iniziative di cooperative già esistenti aventi come obiettivo l'assunzione di manodopera con le modalità insite nella L.R. n. 28/1984;

- 2) Interventi di assistenza economica di qualsiasi natura ed erogazione di servizi gratuiti o a pagamento a favore di singoli, famiglie, a gruppi, saranno rivolti a:
 - a) famiglie di detenuti o ex detenuti reinseriti nella società civile;
 - b) famiglie vittime del delitto;
 - c) minorenni in condizioni di disagio;
 - d) individui reduci di esperienze emarginanti, non ancora inseriti nel mondo del lavoro.

Art. 23

Il punto 1) art. 22 intende dare uno sbocco occupativo a situazioni di disoccupazione.

Qualora non sia possibile perseguire il fine suddetto al punto 1) art. 22 si ricorrerà alla contribuzione prevista al punto 2), tendente ad integrare il reddito familiare, contribuire ad alleviare spese straordinarie, erogare servizi gratuiti o semigratuiti.

Art. 24

Le assunzioni di cui al punto 1) art. 22 avverranno tramite il locale Ufficio di Collocamento e nelle modalità di legge vigenti in materia di lavoro.

Art. 25

Gli interventi di assistenza economica del punto 2) art. 22 possono essere:

- a) contributo "una tantum", finalizzato a mettere l'indigente in condizione di far fronte a spese straordinarie quali: spese per medicinali non compresi nel prontuario nazionale, apparecchiature sanitarie, occhiali, protesi, interventi chirurgici non mutuabili, spese per installazione d'impianti idrici, elettrici, fognari, spese per sepolture;

- b) sussidio in danaro, singolo o continuativo, con funzione di integrazione del reddito familiare, per spese relative ai bisogni di base (igiene della persona, abbigliamento, abitazione, alimentazione, istruzione di base);
- c) sussidi in natura di viveri ed abbigliamento;
- d) servizi (compresi quelli a domicilio, soggiorni-vacanze, mensa scuola materna, manutenzione alloggi, servizi di ricovero).

Art. 26

“Una tantum”

Il Comune ricopre le spese del richiedente con contributo straordinario “una tantum” indicato al punto a) dell’art. 25 qualora risultasse sprovvisto del minimo vitale.

Art. 27

Minimo vitale

Per minimo vitale s’intende il livello di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuale e familiare di carattere biofisico e sociale.

Esso risulta così articolato:

- individuo senza casa propria di abitazione = equivalente del valore della pensione sociale + 30% del valore della stessa;
- individuo singolo con propria casa di abitazione = equivalente del valore della pensione sociale;
- famiglia di n. 2 componenti senza propria casa di abitazione = equivalente del valore di due pensioni sociali;
- famiglia di n. 2 componenti con casa propria di abitazione = equivalente del valore di una volta e mezza della pensione sociale;
- negli altri casi, per tutte le famiglie, viene seguito il criterio di aumentare del 30% il valore della pensione sociale per ogni componente della famiglia a carico.

Art. 28

Modalità erogazione contributo “una tantum”

Il Comune ricopre le spese del richiedente con un contributo straordinario “una tantum” indicato all’art. 21, tenuto conto delle condizioni economiche del singolo o della famiglia definite

all'art. 27. Per gli altri, in condizioni di necessità, il contributo “una tantum” può essere concesso una sola volta all'anno, salvo casi di estrema necessità e urgenza derivanti da eventi imprevedibili.

Il richiedente dovrà dimostrare di aver utilizzato il contributo ai fini della richiesta stessa ed inviare all'Amministrazione le pezze giustificative.

Art. 29

Sussidio in natura

Qualora il richiedente o le circostanze richiedano l'intervento economico del tipo “sussidio in natura” il Comune eroga ai singoli o alle famiglie sprovviste di minimo vitale, appositi buoni acquisto per derrate alimentari.

A tal fine l'Amministrazione stipula un'apposita convenzione con spacci autorizzati alla vendita dei generi alimentari.

Art. 30

S e r v i z i

Tutti i servizi assistenziali compresi nel presente regolamento ed esemplificati all'art. 25, punto d) potranno essere erogati a tutti i cittadini residenti nel Comune di Borore.

Il Comune si riserva di richiedere eventuale contribuzione per le spese del servizio in quanto servizio a domanda individuale.

Il Comune garantisce la copertura delle spese ai singoli o nuclei familiari privi del minimo vitale.

Art. 31

Interventi nel settore abitativo

Al fine di far fronte a specifici stati di bisogno connessi a carenze abitative il Comune interviene mediante miglioramento di condizioni abitative attraverso interventi di manutenzione o adeguamento di alloggi, concessione di contributi straordinari per l'installazione o l'uso di impianti idrici, elettrici, fognari.

Art. 32

Per la realizzazione dell'art. 31, il Comune provvede con personale proprio o mediante il pagamento di lavoro a disoccupati, a migliorare le condizioni abitative dei cittadini o delle famiglie

il cui reddito familiare complessivo sia inferiore al minimo vitale. Per tutti gli altri cittadini non è previsto tale intervento.

Alla richiesta dovrà seguire un parere favorevole dell'ufficiale sanitario e del tecnico che indicheranno, in apposito certificato, la necessità dell'intervento.

Art. 33

Il Comune ricopre spese d'affitto totali o parziali con sussidi in danaro a coloro che ne necessitassero sulla base di quanto stabilito all'art. 22.

Art. 34

Il Comune utilizza fondi regionali per l'edilizia economica e popolare. Le case saranno costruite in zone salubri ed igieniche del centro abitato onde evitare l'emarginazione di alcune fasce della popolazione.

Gli alloggi verranno affidati ai richiedenti sulla base dei criteri definiti dalla Legge 167/1962.

Art. 35

Interventi a favore degli anziani

Essi prevedono:

- a) assistenza domiciliare;
- b) invio a soggiorni;
- c) interventi economici mediante rette di sussidio a favore di ex assistiti e D.P.R. n. 480/1975 della Regione Sarda;
- d) centri diurni.

Art. 36

Per l'attuazione del servizio domiciliare per anziani si rimanda al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27.02.1986, mentre per quanto riguarda l'invio a soggiorni vacanza, il Comune provvede a prendere contatto con case-vacanza, dietro richiesta dell'interessato e provvede a ricoprire le spese di soggiorno solo in rapporto ai criteri stabiliti dall'art. 27.

Il Comune provvede ad erogare rette di sussidio per ex assistiti dalla Regione Sarda ai sensi del D.P.R. n. 480/1975, agli indigenti ed inabili al lavoro, secondo gli elenchi che la Regione ha provveduto ad inviare al Comune.

Art. 37

Interventi in campo sanitario

Il Comune intende integrare le spese sanitarie alle categorie di individui più deboli ed ai portatori di handicap, in rapporto ai criteri stabiliti dall'art. 27.

Art. 38

Interventi di assistenza scolastica

Essi prevedono interventi:

- nel settore delle scuole materne statali e comunali con il servizio mensa e l'acquisto di sussidi didattici;
- nel settore della scuola dell'obbligo mediante l'acquisto di libri di testo, attrezzature di aule per attività pratiche, sussidi didattici, sostegno per i portatori di handicap;
- integrazione di spese per l'istruzione a famiglie bisognose;
- nel settore delle scuole secondarie superiori o artistiche rimborso di spese di viaggio agli studenti pendolari e borse di studio per studenti meritevoli e bisognosi.

Art. 39

Nel settore relativo alle scuole materne il Comune garantisce ai bambini il servizio mensa e richiede compartecipazione nelle spese, in quanto servizio a domanda individuale, fatta eccezione per quelle famiglie che non raggiungono il minimo vitale. La mensa verrà realizzata con fondi ordinari e straordinari e fondi relativi alla L.R. n.31/1984.

Per quanto riguarda la scuola dell'obbligo, il Comune garantisce locali idonei allo svolgimento delle materie curriculari, acquista sussidi e libri di testo tramite i fondi della L.R. n. 31/1984; istituisce borse di studio, in numero da definirsi, per studenti meritevoli in condizioni economiche precarie, previa presentazione di domande contenenti i requisiti richiesti dal bando di concorso.

Art. 40

Interventi a favore dei minori

Le attività svolte dal Comune in favore di minori che manifestino bisogni di assistenza, educazione, prevedono:

- 1) segnalazione all'Autorità Giudiziaria Minorile delle situazioni per le quali, a norma della legge 05.06.1967, n. 431, nonché di quelle situazioni per le quali a norma delle vigenti leggi, è previsto l'intervento del Tribunale per i Minorenni e del Giudice Tutelare;
- 2) interventi a sostegno di famiglie di minori volti a superare situazioni di abbandono o altra situazione pregiudizievole comprese quelle che hanno provocato forme di disadattamento. I suddetti interventi potranno essere concordati col Tribunale dei Minori e col Giudice Tutelare.
- 3) indagine relativa alle situazioni di cui al punto 1) per fornire elementi al Tribunale dei Minori ed al Giudice Tutelare;
- 4) indagine volta a reperire coppie e persone disponibili all'adozione speciale od ordinaria, nonché per affidamenti familiari, privilegiando coppie o persone che risiedono nella comunità sociale nel quale è inserito. Per l'affidamento a persone o coppie dovrà essere provata la loro disponibilità e capacità.
- 5) attuazione dei provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni nell'ambito della competenza civile amministrativa.

Art. 41

Prevenzione e promozione sociale

Il Consiglio Comunale può integrare o modificare, qualora lo ritenga opportuno, il presente regolamento, in particolare in presenza di nuove situazioni ed in presenza di una nuova normativa in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 42

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Regionale di Controllo e la successiva pubblicazione di rito all'albo pretorio.

Art. 43

Per quanto non è previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni vigenti in materia.